

L.P. 1-9-1980 n. 30

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 settembre 1980, n. 46.

Art. 1

Funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e alla organizzazione delle relative attività a livello territoriale, l'esercizio delle funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di assistenza e beneficenza pubblica degli enti sottoelencati:

1) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);

2) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG);

3) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF);

4) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto;

5) Unione italiana ciechi (UIC);

6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC);

8) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG);

9) Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS);

10) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

11) Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

12) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi di guerra (ANFCDG);

13) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).